

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 427 del 28/05/2025

Struttura proponente UOS FORMAZIONE	Proposta n. 2282 (Digitale) del 21/05/2025
Oggetto: Presa d'atto della Convenzione tra la ASL Frosinone e la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per lo svolgimento di attività formativa ed integrativa presso strutture assistenziali extra rete formativa per lo specializzando Dott. F. C.	
<i>Il Direttore e il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.e che lo stesso non comporta oneri di spesa a carico del bilancio aziendale lo trasmette per il seguito di competenza</i>	
Estensore <i>Data</i> 21/05/2025 <i>Firmato</i> stefania congiatu	
Responsabile del Procedimento <i>Data</i> 21/05/2025 <i>Firmato</i> stefania congiatu	
Direttore Struttura <i>Data</i> 21/05/2025 <i>Firmato</i> Francesco Cerilli	
<i>Il Direttore della UOC Economia e Finanze attesta la correttezza dell'imputazione contabile indicata dalla struttura proponente e che l'atto non comporta scostamenti rispetto al budget economico annuale.</i>	
Direttore UOC Economia e Finanze <i>Data</i> 21/05/2025 <i>Firmato</i> Vincenzo Brusca	
Note:	
Parere del Direttore Amministrativo <i>Data</i> 23/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Non favorevole <i>Firmato</i> Vincenzo Brusca
Parere del Direttore Sanitario <i>Data</i> 28/05/2025	<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Non favorevole <i>Firmato</i> Luca Casertano
Il Direttore Generale	<i>Firmato</i> Arturo Cavaliere

IL DIRIGENTE U.O.S FORMAZIONE

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 18/94 e s.m.i. in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio Sanitario regionale delle Aziende sanitarie e ospedaliere;
- la deliberazione n. 372 del 24/05/2022 avente ad oggetto: “Preso d’atto della Determinazione 28 aprile 2022, n. G 05101 del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria inerente l’Approvazione dell’Atto dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, recante “Approvazione delle modifiche parziali dell’Atto dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone (DCA n. U 00354/2017 e Determinazione 7 ottobre 2020 n. G 11595), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41 in data 11 maggio 2022;
- la deliberazione n. 527 del 30/06/2022 con la quale il Dott. Luca Casertano è stato nominato Direttore Sanitario della ASL di Frosinone a far data dal 01/08/2022;
- la D.G.R Regione Lazio n. 443 del 03 agosto 2023 recante” Commissariamento dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone Art. 8, comma 7 bis, legge regionale n. 18/94 s.m.i.” fino alla nomina del Direttore Generale;
- la deliberazione n. 29 del 26/01/2024 recante “dimissioni della Dott.ssa Eleonora Di Giulio da Direttore Amministrativo aziendale e contestuale nomina del Dottor Vincenzo Brusca Direttore Amministrativo aziendale facente funzioni della ASL di Frosinone”;
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00037 del 24 marzo 2025 avente ad oggetto: “Variazione della sede di assegnazione del Direttore Generale Arturo Cavaliere in applicazione dell’art. 1 comma 4 del contratto di prestazione d’opera intellettuale firmato in data 14 febbraio 2025”, con il quale è stata disposta la nomina del Dottor Arturo Cavaliere a Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone;
- la Deliberazione n. 250 del 02/04/2025 con cui si è preso atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00037 del 24 marzo 2025 avente ad oggetto:” Variazione della sede di assegnazione del Direttore Generale Arturo Cavaliere in applicazione dell’art. 1 comma 4 del contratto di prestazione d’opera intellettuale firmato in data 14 febbraio 2025” a decorrere dal 01 aprile 2025;
- la nota prot. n. 17088 del 27/08/2024 con cui la Direzione Strategica ha avocato a sé tutte le funzioni relative alla UOS Formazione e la conseguente nota prot. n. 18719 del 19/09/2024 con la quale è stata attribuita al Dott. Francesco Cerilli la possibilità di firmare gli atti amministrativi di pertinenza della UOS Formazione

VISTI ALTRESI’:

- l’art. 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università” del citato D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
- l’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, che stabilisce “le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all’inizio del periodo di

formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502 e successive modifiche”;

- il Decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- Il Decreto del MIUR di concerto con il Ministero della Salute del 13 giugno 2017 n.402 con il quale sono stati definiti gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

CONSIDERATO:

- la nota del 19/03/2025 con la quale il Direttore della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ha dato parere favorevole in merito alla richiesta del Dott. Francesco Cascone, iscritto al IV anno della predetta Scuola, di poter svolgere un periodo di formazione specialistica presso la UOC di Nefrologia del P.O. Santa Scolastica di Cassino, agli atti della UOS proponente;
- che con la medesima nota è stata, quindi, avanzata richiesta alla ASL Frosinone di convenzionamento “per lo svolgimento di attività integrative presso strutture assistenziali extra rete formativa degli specializzandi di area sanitaria”, per un periodo di 7 mesi e 14 giorni a partire dalla data di sottoscrizione

RITENUTO di dover acconsentire alla richiesta di accogliere presso le proprie strutture, ovvero UOC Nefrologia del P.O di Cassino, lo specializzando Dott. Francesco Cascone e di procedere alla presa d'atto dell'allegato “Convenzione per lo svolgimento di attività integrative presso strutture assistenziali extra rete formativa degli specializzandi di area sanitaria (All. 1 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

VISTI:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27.04.2016;
- il D.lgs. n.101 del 10/8/2022;
- il DPR N. 184/2006 relativi alla tutela della Privacy e al Trattamento dei dati sensibili;
- il D.lgs. n. 33/2013;
- la Legge n. 190/2012;
- il D. lgs n. 97/2016 relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza degli atti amministrativi e la loro pubblicazione.

PRESO ATTO CHE la Convenzione è stata sottoscritta in data 22/04/2025 e trasmessa dalla Scuola in parola in data 28/04/2025 ed ha una durata pari a 7 mesi e 14 giorni, salvo quanto disposto dalla presente Convenzione.

RITENUTO NECESSARIO procedere alla adozione del presente atto;

RITENUTO di dover bilanciare gli obblighi derivanti dalla normativa relativa alla Trasparenza D.lgs. 33/2013 e la Tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 216/679 (GDPR), del D.Lgs 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 ss.m.ii.;

ATTESTATO CHE il presente provvedimento è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi della L. 20/1994 s.m.i. e della L. 241/1990 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge e regolamentare in materia;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della L. n. 190/2012 e norme collegate;

PROPONE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

- 1) di procedere alla presa d'atto della Convenzione tra la ASL Frosinone e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Scuola di Specializzazione in Nefrologia, sottoscritta in data 22/04/2025, per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica del Dott. Francesco Cascone, specializzando della Scuola in parola, presso la UOC Nefrologia del P.O Santa Scolastica di Cassino (All. 1 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- 2) di precisare che il presente atto:
 - non comporta oneri diretti a carico di questa ASL;
 - la copertura per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica, sono a carico del medico in formazione specialistica;
 - l'Università in parola provvede alla copertura dei rischi derivanti da infortuni non connessi all'attività assistenziale dello specializzando
 - ha una durata pari a 7 mesi e 14 giorni a decorrere dal giorno della sottoscrizione, salvo quanto disposto dalla presente convenzione circa il periodo effettivo di frequenza;
- 3) di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1, c. 32 della L.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione" e dall'art. 37 D. Lgs. 33/2013, circa la trasparenza della P.A., il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'esito dell'adozione del presente atto deliberativo;
- 4) di dichiarare che il presente provvedimento è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi della L. 20/1994 s.m.i. e della L. 241/1990 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge e regolamentare in materia;

- 5) di prendere atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 216/679 (GDPR), del D.Lgs 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 ss.m.ii. anche per quanto concerne la pubblicazione sull'albo Pretorio on line;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile attesa la valenza degli effetti;

IL DIRETTORE GENERALE

- **VISTA** la relazione-proposta che precede;
- **VISTO** il parere del Funzionario addetto al controllo di budget;
- **VISTO** il parere del Dirigente e/o Responsabile del Procedimento attestante che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico;
- **ACQUISITI** i pareri del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario come innanzi espressi con l'apposizione delle rispettive firme

DELIBERA

- 1) di procedere alla presa d'atto della Convenzione tra la ASL Frosinone e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Scuola di Specializzazione in Nefrologia, sottoscritta in data 22/04/2025, per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica del Dott. Francesco Cascone, specializzando della Scuola in parola, presso la UOC Nefrologia del P.O Santa Scolastica di Cassino (All. 1 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);;
- 2) di precisare che il presente atto:
 - non comporta oneri diretti a carico di questa ASL;
 - la copertura per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica, sono a carico del medico in formazione specialistica;
 - l'Università in parola provvede alla copertura dei rischi derivanti da infortuni non connessi all'attività assistenziale dello specializzando;
 - ha una durata pari a 7 mesi e 14 giorni a decorrere dal giorno della sottoscrizione, salvo quanto disposto dalla presente convenzione circa il periodo effettivo di frequenza;
- 3) di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1, c. 32 della L.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione" e dall'art. 37 D. Lgs. 33/2013, circa la trasparenza della P.A., il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'esito dell'adozione del presente atto deliberativo;
- 4) di dichiarare che il presente provvedimento è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi della L. 20/1994 s.m.i. e della L. 241/1990 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge e regolamentare in materia;

- 5) di prendere atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 216/679 (GDPR), del D.Lgs 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 ss.m.ii. anche per quanto concerne la pubblicazione sull'albo Pretorio on line;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile attesa la valenza degli effetti;

Letto, approvato e sottoscritto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione N° 427 del 28/05/2025

Si dichiara che, ai sensi dell'art. 31 L. R. Lazio 45/1996 e del combinato disposto degli artt. 32 L. 69/2009 e 12 L. R. Lazio 1/2011, la presente deliberazione è pubblicata in data 28/05/2025 sull'Albo Pretorio online consultabile sul sito web istituzionale aziendale www.asl.fr.it, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi e contestualmente resa disponibile al Collegio Sindacale.

Il Responsabile della pubblicazione

Patrizia Persichilli

(Firmato digitalmente)

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI
EXTRA RETE FORMATIVA DEGLI SPECIALIZZANDI DI AREA SANITARIA**

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

Visto l'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, che stabilisce "le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502 e successive modifiche";

Visto il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 04/02/2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

Visto il D.I. n. 402 del 13/06/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, il quale dispone che le scuole di specializzazione possono ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la nota del 14/03/2025 con la quale il Direttore della Scuola di Specializzazione in Nefrologia di questo Ateneo ha dato parere favorevole alla richiesta del dott. Francesco Cascone, iscritto al IV anno della predetta Scuola, di svolgimento di attività integrative alla formazione specialistica presso strutture assistenziali extra rete formativa, dal 15/03/2025 al 31/10/2025, per un periodo di 7 mesi e 14 giorni e salvo quanto disposto dalla presente convenzione circa il periodo effettivo di frequenza;

Considerato che la sottoscrizione della Convenzione può avvenire in data successiva al termine iniziale, stabilito dal Direttore di Scuola, la durata del periodo di formazione del dott. Francesco Cascone decorrerà dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione fino al 31/10/2025;

Visto il nulla osta del Rappresentante Legale (o di chi ne fa le veci) della struttura ospitante alla frequenza del suddetto dottore;

Vista l'accettazione del Responsabile dell'U.O./Servizio Assistenziale della struttura ospitante;

Visto il Regolamento per le Scuole di Specializzazione mediche, emanato con D.R. n.331 del 07/05/2020 il quale ha stabilito, tra l'altro, la modalità da seguire per la trasmissione della certificazione mensile attestante la frequenza del medico in formazione specialistica presso la Struttura ospitante.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con sede legale in viale Abramo Lincoln n. 5, - 81100 Caserta, codice fiscale n. 02044190615, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Giovanni Francesco Nicoletti

E

L'ASL Frosinone codice fiscale 01886690609 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Arturo Cavaliere

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Medico in Formazione Specialistica

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture (UOC Nefrologia del P.O. Santa Scolastica di Cassino) per lo svolgimento di attività integrative alla formazione specialistica il dott. Francesco Cascone (d'ora in poi denominato "medico in formazione").

Art. 3 – Durata

Nel caso in cui la sottoscrizione della Convenzione avvenga in data successiva al termine iniziale definito dal Direttore della Scuola di Specializzazione la durata effettiva del periodo di formazione del dott. Francesco Cascone decorrerà dalla data di sottoscrizione tra le parti e, nella fattispecie, trattandosi di un atto soggetto a sottoscrizione digitale, dalla data di apposizione della seconda firma digitale fino al 31/10/2025.

Così come previsto dalla normativa vigente, lo specializzando non può svolgere attività di formazione presso strutture esterne per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di

specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 - Luoghi e tempi

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999, definito dal Consiglio della Scuola di specializzazione dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica, il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle strutture necessarie per lo svolgimento dell'attività di formazione.

Art. 5 - Obiettivi e modalità

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il medico in formazione svolge le attività professionalizzanti previste dal programma formativo.

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto

L'attività di formazione non costituisce rapporto di lavoro ed è finalizzata al completamento delle attività richieste per la formazione degli specializzandi.

Art. 7 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 8 - Tutela assicurativa

La copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica, saranno a carico del medico in formazione specialistica per il periodo di formazione extra rete formativa come da Decreto Interministeriale n. 402/2017, Allegato 1.

L'Università provvede alla copertura dei rischi derivanti da infortuni non connessi all'attività assistenziale dello specializzando.

Art. 9 – Sicurezza

L'Azienda/Ente assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna

affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 10 - Obblighi e diritti del medico in formazione

Durante lo svolgimento dell'attività di formazione lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4 e rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il medico in formazione è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvede previamente a garantirne la conoscenza.

Esclusivamente per i titolari di contratto di formazione, l'Ufficio Ragioneria di Ateneo continuerà a corrispondere gli emolumenti contrattuali spettanti al medico in formazione specialistica per il predetto periodo, salvo provvedimento di sospensione.

Art.11 Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente Convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili:

Per l'Università sul sito dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
(www.unicampania.it)

Per l'Ente Ospitante presso www.aslfrosinone.it

Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le parti dichiarano che i dati personali degli specializzandi raccolti nel corso dell'esecuzione della

presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.

Lo specializzando è autorizzato dalla Struttura Ospitante al trattamento dei dati per l'intero periodo di presenza e deve rispettare i principi e le regole in materia di Privacy. In particolare, è tenuto al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati e personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante. Lo specializzando è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività.

Art. 12 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, firmata digitalmente, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art.2 della Tariffa, Parte I – Allegato A del D.P.R. n. 642/1972 – sarà assolta dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in modalità virtuale – giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 60434/2001.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986 e le spese sono a carico della parte richiedente.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI

ASL Frosinone

Il Direttore Generale

Dott. Arturo Cavaliere